

**Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12ª riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

(2002/C 331 E/50)

COM(2002) 516 def. — 2002/0225(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 17 settembre 2002)

**RELAZIONE**

1. La 12ª riunione della conferenza delle Parti della CITES si terrà a Santiago, in Cile, dal 3 al 15 novembre 2002.
2. Il testo della convenzione è stato modificato nel 1983 per consentire alle Organizzazioni regionali di integrazione economica come la CE di divenirne parte (conformemente al cosiddetto «emendamento di Gaborone»). Tuttavia il numero di Parti che hanno ratificato tale modifica non è sufficiente per farla entrare in vigore.
3. Tuttavia, viste le ripercussioni che le decisioni adottate dalla conferenza delle Parti avranno sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, è necessario che la Comunità adotti una posizione in merito alle proposte che verranno presentate alla conferenza.
4. Durante la riunione del 17 maggio 2002, il comitato degli Stati membri, istituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 338/97, ha discusso dei progetti di risoluzione relativi all'interpretazione e all'attuazione della convenzione e delle proposte di modifica delle appendici presentati dagli Stati membri o dalla Commissione. Le proposte e i documenti di lavoro approvati sono stati poi trasmessi al Segretariato della CITES dallo Stato membro responsabile del dossier o dalla presidenza, a nome di tutti gli Stati membri.
5. Uno dei documenti di lavoro presentati dalla presidenza propone la revoca di due risoluzioni precedentemente approvate dalla conferenza, che riguardavano l'attuazione della CITES da parte della Comunità. Alla luce delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e del fatto che tutti i 15 Stati membri sono divenuti ormai Parti della convenzione (dopo la ratifica da parte dell'Irlanda, avvenuta durante l'anno in corso), le risoluzioni in questione sono considerate obsolete ed è opportuno che siano abrogate. La presidenza ha inoltre presentato un progetto di decisione che invita tutte le Parti che non vi abbiano ancora provveduto a ratificare l'emendamento di Gaborone prima della 13ª conferenza delle Parti, che si terrà nel 2005.
6. Il 30 luglio i servizi della Commissione hanno tenuto una riunione informale con esperti degli Stati membri per discutere dei temi che saranno affrontati nella conferenza.
7. Alcuni documenti per la conferenza, relativi ai punti 2-7, 15, 18, 20-24, 26, 28, 32-34, 36, 39, 42, 43, 46, 52, 53-55, 59, 60 e 64 all'ordine del giorno, non sono stati resi disponibili con sufficiente anticipo da permettere alla Commissione di formulare una proposta di posizione comunitaria. La Commissione pertanto propone che su tali aspetti la posizione venga stabilita durante la riunione tenendo conto delle ulteriori proposte che essa presenterà.
8. I lavori della conferenza si articolano in tre parti: aspetti strategici e amministrativi, interpretazione e attuazione della convenzione e proposte di modifica delle appendici. Dato che la Comunità non è Parte della convenzione il primo punto non dovrebbe avere ripercussioni sul regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. Il secondo aspetto rappresenta l'evoluzione della convenzione e riveste notevole importanza a livello tecnico, ma è probabile che non abbia una grande risonanza all'esterno. Al contrario, le modifiche delle appendici (ovvero il livello di protezione accordato alle diverse specie) si riveleranno certamente un aspetto controverso.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

9. I punti seguenti riguardano le questioni che hanno suscitato maggiori controversie per quanto riguarda la modifica delle appendici:
- le balene;
  - gli elefanti;
  - le tartarughe d'acqua dolce e le testuggini asiatiche;
  - le specie ittiche con valore commerciale, e in particolare gli squali e l'austromerluzzo;
  - il legno.
10. La proposta di decisione del Consiglio è accompagnata da due allegati. L'allegato I descrive la posizione comunitaria in merito ai temi controversi elencati sopra; l'allegato II contiene le proposte di posizioni comunitarie relative ai punti dell'ordine del giorno della conferenza per i quali è stato presentato un documento entro il 31 luglio 2002.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ha ricevuto attuazione nella Comunità mediante il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 <sup>(1)</sup>.
- (2) Le proposte di risoluzioni della conferenza delle Parti e le modifiche delle appendici della convenzione interesseranno nella maggior parte dei casi la pertinente normativa comunitaria.
- (3) Qualora siano state adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall'ambito delle istituzioni comunitarie, assumere impegni atti ad incidere su dette norme o ad alterarne il campo di applicazione.
- (4) La Comunità non è ancora riuscita a diventare Parte contraente della convenzione.

- (5) In tali condizioni è opportuno che la posizione della Comunità venga rappresentata dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse comunitario e nel quadro di una posizione comune stabilita dal Consiglio,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La posizione della Comunità, rappresentata congiuntamente dagli Stati membri nell'interesse comunitario alla 12<sup>a</sup> riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della flora e della fauna selvatiche minacciate di estinzione, è conforme alle posizioni indicate negli allegati alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Quando sussiste la possibilità che sulla posizione di cui all'articolo 1 influiscano nuove informazioni tecniche o scientifiche presentate prima o durante la riunione della conferenza delle Parti o quando vengono formulate proposte su argomenti che non costituiscono ancora oggetto di una posizione comunitaria, viene stabilita una posizione sulla proposta in questione prima che questa sia messa ai voti dalla conferenza delle Parti.

---

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

## ALLEGATO I

**della proposta di decisione del Consiglio, del . . . 2002, relativa alla posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate nella 12ª riunione della conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

- 1) Per quanto riguarda la pesca a fini commerciali delle balene, non si devono prendere decisioni che minino il ruolo preminente della commissione baleniera internazionale in merito. Pertanto, non dev'essere consentito alcun ritorno alla pesca a fini commerciali delle balene fino a quando la commissione baleniera internazionale non ritenga che siano stati istituiti adeguati controlli di gestione.
- 2) Per quanto riguarda gli elefanti, la Comunità non è favorevole alla ripresa del commercio dell'avorio, a meno che non ci siano prove soddisfacenti, dopo consultazione degli Stati dell'area di distribuzione, che la ripresa non provocherà un aumento dell'abbattimento illegale degli elefanti. La Comunità continuerà ad appoggiare la cooperazione degli Stati dell'area di distribuzione a tale scopo.
- 3) Per quanto riguarda le tartarughe d'acqua dolce e le testuggini asiatiche, è opportuno che la Comunità europea appoggi la proposta di inserire nell'appendice II della CITES un elenco di alcune tra le specie più minacciate di estinzione, come è stato suggerito durante un seminario svoltosi in Cina durante l'anno in corso.
- 4) Per quanto riguarda le specie ittiche con valore commerciale, la Comunità è disposta ad appoggiare l'iniziativa di inserire tali specie all'interno delle appendici della CITES, se esse rispondono ai criteri e per integrare le iniziative degli organismi di gestione della pesca competenti come la FAO e le organizzazioni regionali della pesca. Detto questo, è opportuno che la Comunità appoggi le proposte volte a disciplinare più severamente il commercio internazionale dello squalo balena e dello squalo elefante (la cattura e la conservazione di queste due specie sono infatti scarsamente regolamentate a livello internazionale). Per quanto riguarda l'austromerluzzo, la Comunità si dichiara a favore del mantenimento dei meccanismi di regolamentazione creati dalla commissione per la conservazione della fauna e della flora marine dell'Antartico (CCAMLR). È possibile sostenere la regolamentazione di tali specie da parte della CITES solo a condizione che non si metta a rischio l'uso del sistema di documentazione delle catture della CCAMLR o le iniziative della CCAMLR volte ad invitare i paesi e gli organismi che non aderiscono alla CCAMLR ad adottare e mettere in atto il sistema.
- 5) Per quanto riguarda il mogano americano, la Comunità è favorevole all'inserimento di tale specie nell'appendice II.

## ALLEGATO II

**della decisione del Consiglio del . . . 2002 concernente la posizione comunitaria da adottare in merito a talune proposte presentate alla 12ª conferenza delle Parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione. Santiago, Cile, 3-15 novembre 2002**

## ASPETTI STRATEGICI E AMMINISTRATIVI

**1. REGOLAMENTO INTERNO****1.1. Regolamento interno — CoP12 Doc. 1.1****1.2. Revisione del regolamento interno (Cile) — CoP12 Doc. 1.2**

Sintesi: si tratta di documenti che contengono un progetto di regolamento interno del segretariato e le modifiche suggerite dal paese ospite. Tra queste figura la proposta di procedere a scrutinio segreto solo se un terzo delle parti decide in tal senso con una votazione preliminare.

Osservazioni: la proposta cilena in tema di scrutinio segreto va accolta con favore, anche se sarebbe preferibile abolirlo del tutto o, in alternativa, introdurre una disposizione che consenta lo scrutinio segreto solo quando la maggioranza semplice dei votanti ne faccia richiesta con voto palese preliminare.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare misure volte ad evitare lo scrutinio segreto.

**2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DELLA RIUNIONE E DEL PRESIDENTE DEI COMMITATI I E II (NESSUN DOCUMENTO)****3. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO — CoP12 Doc. 3****4. APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI LAVORO — CoP12 Doc. 4**

5. **ISTITUZIONE DEL COMITATO «CREDENZIALI» — CoP12 Doc. 5**

6. **RELAZIONE DEL COMITATO «CREDENZIALI» — CoP12 Doc. 6**

7. **PARTECIPAZIONE DI OSSERVATORI — CoP12 Doc. 7**

8. **ASPETTI RELATIVI AL COMITATO PERMANENTE**

8.1. **Relazione del presidente — CoP12 Doc. 8**

8.2. **Elezioni dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Italia — il mandato scade al termine della CoP12 (supplente Repubblica ceca);
- ii) Norvegia — il mandato scade al termine della CoP13 (supplente Turchia);
- iii) Francia — il mandato scade al termine della CoP13 (supplente Portogallo).

Si sono già dichiarati candidati ai posti vacanti:

Membro: Germania,

Supplente: Regno Unito.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura degli Stati membri e adoperarsi per evitare che gli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per essere rappresentati nel comitato permanente.

9. **FINANZIAMENTO E FISSAZIONE DEL BILANCIO DEL SEGRETARIATO E DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA DELLE PARTI**

9.1. **Bilancio previsionale 2003-2005 — CoP12 Doc. 9.1**

Sintesi: per il prossimo triennio il segretariato chiede un aumento dei contributi pari al 10 %.

Osservazioni: durante gli anni scorsi il segretariato è stato costretto a finanziare le attività in corso mediante il fondo fiduciario CITES, che però attualmente è esaurito.

Conclusioni: è opportuno lasciare in sospeso la questione di un possibile aumento dei contributi fino alla conferenza.

9.2. **Procedura di approvazione dei progetti a finanziamento esterno — CoP12 Doc. 9.2**

Sintesi: il documento nasce dalla decisione del comitato permanente di delegare al segretariato il compito di approvare i nuovi donatori dei fondi esterni e i nuovi progetti a finanziamento esterno.

Osservazioni: il comitato permanente ritiene che l'attuale sistema di approvazione di donatori e progetti sia macchinoso ed inefficiente.

Conclusioni: la Comunità deve approvare il progetto di risoluzione modificato.

10. **RELAZIONI E RACCOMANDAZIONI DEI COMITATI**

10.1. **Comitato «Animali»**

10.1.1. *Relazione del presidente — CoP12 Doc. 10.1*

10.1.2. *Elezioni dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Dott. Marinus Hoogmoed (NL) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente dott. Vincent Fleming (UK)];
- ii) Dott.ssa Katalin Rodics (HU) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente dott. Thomas Althaus (CH)].

Si sono già dichiarati candidati:

Membri: Dott. Vincent Fleming (UK),

Supplenti: Dott. Carlos Ibero (ES).

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura di esperti degli Stati membri e adoperarsi per evitare che rappresentanti degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato «Animali».

#### 10.2. Comitato «Piante»

10.2.1. *Relazione del presidente — CoP12 Doc. 10.2*

10.2.2. *Elezione dei nuovi membri regionali e dei supplenti (nessun documento)*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: attualmente la regione europea è rappresentata da:

- i) Dott.ssa Margarita Clemente (ES) [supplente signor Dieter Supthut (CH)];
- ii) Dott. Jan de Koning (NL) — il mandato scade al termine della CoP12 [supplente signora Hanna Werblan-Jakubiec (PL)].

Si sono già dichiarati candidati:

Membri: Prof. Giuseppe Frenguelli (IT),

Supplenti: per ora nessuna candidatura.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere la candidatura di esperti degli Stati membri e adoperarsi per evitare che rappresentanti degli Stati membri si trovino in concorrenza tra loro per entrare a far parte del comitato «Piante».

#### 10.3. Relazione del comitato «Nomenclatura» — CoP12 Doc. 10.3

### 11. MANUALE DI IDENTIFICAZIONE — CoP12 Doc. 11

Sintesi: la relazione descrive i progressi compiuti nella preparazione delle schede di identificazione per le specie che figurano nella CITES.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve prendere nota del lavoro svolto e in particolare dei contributi provenienti da vari Stati membri.

### 12. REVISIONE DEL PIANO D'AZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 12

Sintesi: si tratta di una relazione del gruppo di lavoro del comitato permanente in merito al piano d'azione.

Osservazioni: la relazione raccomanda di effettuare una serie di modifiche redazionali nel testo del piano. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccoli chiarimenti, ma alcune delle modifiche hanno lo scopo di migliorare l'efficienza nel processo di assegnazione dei contratti, ecc.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e adoperarsi per contribuire ad ulteriori modifiche del piano d'azione.

### 13. COSTITUZIONE DEI COMITATI

13.1. **Modifica della Ris. Conf. 11.1 sulla costituzione dei comitati (Cile) — CoP12 Doc. 13.1**

13.2. **Come migliorare l'attuazione della convenzione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 13.2**

13.3. **Revisione della struttura dei comitati — CoP12 Doc. 13.3**

Sintesi: il documento 13.1 è un progetto di risoluzione avanzato dal Cile, con cui si propone di allineare il numero e la provenienza geografica dei membri del comitato «Animali» e del comitato «Piante» a quelli del comitato permanente, aumentando così i rappresentanti di alcune regioni. Il documento 13.2 degli Stati Uniti propone varie alternative per affrontare alcune questioni di «attuazione», che secondo il paese proponente non sono trattate adeguatamente nel quadro dell'attuale struttura dei comitati. Il documento 13.3 del segretariato suggerisce di fondere i comitati «Animali» e «Piante» (nonché il comitato «Nomenclatura») in un unico comitato scientifico avente le stesse regole di rappresentatività del comitato permanente, in particolare per quanto concerne la norma che prevede che la nomina riguarda il paese e non l'individuo.

Osservazioni: non esistono argomenti convincenti a favore dell'aumento delle dimensioni dei comitati «Animali» e «Piante». Anche la proposta di fondere i comitati scientifici, avanzata dal segretariato, non è opportuna. Non è possibile accettare l'opinione secondo cui la maggior parte delle questioni trattate dai comitati «Animali» e «Piante» sarebbe comune ad entrambi. La situazione attuale, che prevede che i membri dei comitati «Animali» e «Piante» siano nominati ad personam piuttosto che sulla base della nazionalità, riflette correttamente la natura specialistica di tali comitati. Le questioni di attuazione vengono trattate in maniera più adeguata nel quadro del comitato permanente, o, eventualmente, nell'ambito di un sottogruppo del comitato.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il mantenimento della situazione attuale.

#### 14. DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 14

Sintesi: il documento del segretariato propone che la denominazione della conferenza diventi: «CITES, la convenzione sul commercio della fauna e della flora selvatiche».

Osservazioni: nonostante le ragioni che hanno condotto alla formulazione della proposta siano valide, una semplice modifica della denominazione non sarebbe sufficiente ad affrontare i problemi in maniera più efficace. L'attuale denominazione è già nota; la nuova non corrisponde all'acronimo e inoltre la modifica potrebbe suscitare difficoltà giuridiche. Sarebbe invece consigliabile redigere un progetto di risoluzione nel quale si indichino i generi di commercio di specie della fauna e della flora selvatiche cui si applica la CITES.

Conclusioni: la Comunità non deve appoggiare la modifica della denominazione della convenzione.

#### 15. ESITO DEL VERTICE MONDIALE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DEL DIBATTITO SULLA GOVERNANCE INTERNAZIONALE IN CAMPO AMBIENTALE: CONSEGUENZE PER LA CITES — CoP12 Doc. 15

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 16. COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

##### 16.1. Cooperazione tra la CITES e la commissione per la conservazione della fauna e della flora marine dell'Antartico (CCRVMA/CCAMLR) in materia di commercio dell'austromerluzzo (Cile) — CoP12 Doc. 16.1

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una cooperazione volontaria tra la CITES e la CCAMLR e invita le Parti della CITES che non l'abbiano ancora fatto ad adottare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR.

Osservazioni: indipendentemente dall'esito del punto 44 e della proposta di inserimento nell'elenco, le misure proposte nel documento sono valide, anche se potrebbero essere rafforzate.

Conclusioni: la Comunità potrebbe appoggiare il progetto di risoluzione, purché vengano inserite alcune modifiche.

##### 16.2. CITES e FAO

###### 16.2.1. Cooperazione e sinergia tra CITES e FAO (Giappone) — CoP12 Doc. 16.2.1

###### 16.2.2. Collaborazione della FAO con la CITES mediante un protocollo d'intesa (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 16.2.2

Sintesi: entrambi i progetti di risoluzione sostengono il rafforzamento della cooperazione tra la CITES e la FAO.

Osservazioni: tra le due, è preferibile la seconda, che propugna misure più concrete e un calendario più rigoroso. La prima proposta non mette adeguatamente in rilievo il ruolo della CITES e potrebbe essere sfruttata come pretesto per rimandare a tempo indeterminato la trattazione delle questioni commerciali del settore ittico che figurano nella CITES.

Conclusioni: la Comunità deve sostenere il secondo progetto di risoluzione.

### **16.3. Cooperazione e sinergia con la convenzione interamericana per la protezione e la conservazione delle tartarughe marine (Ecuador) — CoP12 Doc. 16.3**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una cooperazione tra la CITES e la convenzione menzionata sopra.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve approvare il progetto di risoluzione.

### **16.4. La CITES e la commissione baleniera internazionale**

#### *16.4.1. Cooperazione tra la CITES e la commissione baleniera internazionale (Messico) — CoP12 Doc. 16.4.1*

Sintesi: il progetto di risoluzione ribadisce con maggior forza l'attuale posizione, espressa nella Ris. Conf. 11.4.

Osservazioni: il progetto va analizzato tenendo conto contemporaneamente del punto 38 dell'ordine del giorno, con il quale si sollecita la revoca della Ris. Conf. 11.4. Le controversie sorte in merito all'efficacia della IWC (commissione baleniera internazionale) andrebbero risolte in una sede diversa dalla CITES. Dopo l'adozione della Ris. Conf. 11.4 non si sono verificati cambiamenti significativi delle circostanze. È dubbio che allo stadio attuale sia necessaria una nuova risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il ritiro del progetto di risoluzione e di quello legato al punto 38 dell'ordine del giorno.

#### *16.4.2. Questioni relative alla commissione baleniera internazionale (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 16.4.2*

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

### **16.5. Dichiarazioni dei rappresentanti di altre convenzioni ed accordi (nessun documento)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: la Comunità dovrebbe fare una dichiarazione sul rapporto tra la convenzione sulla diversità biologica e la CITES, con particolare riferimento alla questione delle clausole delle autorizzazioni CITES che riguardano l'uso delle risorse genetiche.

Conclusioni: —

## **17. USO SOSTENIBILE E COMMERCIO DELLE SPECIE DELLA CITES (NORVEGIA) — CoP12 Doc. 17**

Sintesi: il progetto di testo ribadisce i principi dell'uso sostenibile e comprende riferimenti al ruolo della FAO per quanto riguarda l'uso sostenibile delle specie ittiche con valore commerciale.

Osservazioni: il testo è vago e si presta ad essere sfruttato per sostenere posizioni opposte nel dibattito sulla conservazione. Nella forma attuale non fornisce apporti positivi al lavoro della CITES.

Conclusioni: non è opportuno che la Comunità sostenga il progetto di risoluzione.

## **18. STRUMENTI ECONOMICI E POLITICA COMMERCIALE — CoP12 Doc. 18**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**19. FINANZIAMENTI A FAVORE DELLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE — CoP12 Doc. 19**

Sintesi: si tratta di una relazione sul lavoro svolto dal comitato permanente in seguito a decisioni prese alla CoP11. La relazione comprende un progetto di decisione, la quale stabilisce che le Parti devono informare il segretariato sui metodi basati sulle migliori pratiche nel settore in questione e che il segretariato ha il compito di analizzarle per la CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità approvi il progetto di risoluzione.

**20. RELAZIONI SULLE RIUNIONI DI DIALOGO**

**20.1. Esito della riunione sull'elefante africano — CoP12 Doc. 20.1**

**20.2. Esito della riunione sulla tartaruga embricata — CoP12 Doc. 20.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

**Revisione di risoluzioni e decisioni**

**21. REVISIONE DI RISOLUZIONI E DECISIONI**

**21.1. Revisione di risoluzioni**

21.1.1. *Risoluzioni da abrogare* — CoP12 Doc. 21.1.1

21.1.2. *Risoluzioni da modificare* — CoP12 Doc. 21.1.2

**21.2. Revisione di decisioni — CoP12 Doc. 21.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**Relazioni periodiche e straordinarie**

**22. RELAZIONE SULLE RELAZIONI NAZIONALI PREVISTE AI SENSI DELL'ARTICOLO VIII, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE**

**22.1. Relazioni annuali — CoP12 Doc. 22.1**

**22.2. Relazioni biennali — CoP12 Doc. 22.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**23. SPECIE DELL'APPENDICE I SOGGETTE A QUOTE DI ESPORTAZIONE**

**23.1. Leopardo**

23.1.1. *Relazione sull'attuazione della Ris. Conf. 10.14 sulle quote imposte per i trofei di caccia al leopardo e le pelli per uso personale* — CoP12 Doc. 23.1.1

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attuazione della risoluzione, che fissa ulteriori obblighi di marcatura e di relazione nei confronti degli Stati dell'area di distribuzione.

Osservazioni: la posizione del segretariato, che sostiene che l'introduzione di obblighi supplementari è superflua e gravosa nel contesto del volume totale delle esportazioni, ha una certa validità. Va sottolineato tuttavia che alcuni organi e prodotti derivati del leopardo sono attualmente utilizzati nella farmacopea tradizionale cinese come succedanei della tigre e che quindi non sarebbe opportuno revocare completamente la risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare una modifica della risoluzione per alleggerire alcuni degli obblighi di relazione.

#### 23.1.2. *Modifica della quota della Repubblica Unita di Tanzania — CoP12 Doc. 23.1.2*

Sintesi: si tratta della richiesta di raddoppiare la quota relativa ai trofei di caccia al leopardo e alle pelli per uso personale da 250 unità a 500.

Osservazioni: i dati attualmente disponibili indicano che il leopardo non è a rischio nella maggior parte dell'Africa sub-sahariana e che la specie resta inserita nell'appendice I soprattutto perché le Parti non desiderano riaprire il commercio. L'attuale quota risale alla CoP5.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la proposta.

#### 23.2. **Markor — CoP12 Doc. 23.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 24. **ESPORTAZIONI DI TESSUTO E LANA DI VIGOGNA — CoP12 Doc. 24**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 25. **TRASPORTO DI ANIMALI VIVI — CoP12 Doc. 25**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attività finora svolta dal gruppo di lavoro «Trasporti» del comitato «Animali». La relazione comprende un progetto di decisione che stabilisce che il comitato «Animali» dovrà operare per completare gli orientamenti IATA e riferire alla CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve sostenere il progetto di risoluzione.

### **Questioni generiche di osservanza della convenzione**

#### 26. **OSSERVANZA DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 26**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 27. **QUESTIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 27**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sulle questioni relative all'applicazione della convenzione. La relazione comprende un progetto di decisione che convoca una riunione straordinaria di esperti in materia, che dovranno poi riferire alla CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto della relazione e appoggiare in linea di principio il progetto di decisione.

**28. NORMATIVE NAZIONALI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE — CoP12 Doc. 28**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**29. VERIFICA DELL'AUTENTICITÀ E DELLA VERIDICITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E DEI CERTIFICATI CITES (CILE) — CoP12 Doc. 29**

Sintesi: la proposta mira ad utilizzare Internet per la verifica di autorizzazioni e certificati.

Osservazioni: l'obiettivo è ridurre le frodi associate alla documentazione cartacea, ma restano da verificare i rischi associati alla proposta e la sua realizzabilità nei paesi in via di sviluppo.

Conclusioni: è opportuno che la Comunità appoggi la proposta, a condizione che venga riformulata nel senso di rendere il processo un pò più graduale, cioè lasciando che sia il comitato permanente ad occuparsene.

**30. ATTUAZIONE DELLA CITES NELLA COMUNITÀ EUROPEA (DANIMARCA) — CoP12 Doc. 30**

Sintesi: si tratta di una proposta presentata dalla Presidenza a nome della Comunità europea e volta ad ottenere la revoca delle Ris. Conf. 6.5 (mod.) e 8.2 (mod.) sull'attuazione della CITES nella Comunità europea. La proposta tiene conto del fatto che, dall'adozione delle risoluzioni, la Comunità ha adottato una normativa completa per dare attuazione alla CITES, e tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione. Il testo comprende un progetto di decisione che invita tutte le Parti che non l'hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento di Gaborone prima della CoP13.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la proposta.

**Questioni relative al commercio e alla conservazione delle specie****31. COMMERCIO DI ESEMPLARI DI ORSI — CoP12 Doc. 31**

Sintesi: si tratta di una relazione sulle decisioni prese alla CoP11 riguardo al commercio di esemplari di orsi.

Osservazioni: la maggior parte delle questioni trattate non riguarda unicamente gli orsi e riflette la prassi cui sarebbe opportuno attenersi in materia di conservazione in generale.

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto della relazione e appoggiare la revoca delle decisioni in questione.

**32. CONSERVAZIONE DEL LEOPARDO, DELL'IRBIS E DEL LEOPARDO NEBULOS (INDIA) — CoP12 Doc. 32**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**33. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLE TIGRI — CoP12 Doc. 33**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEGLI ELEFANTI****34.1. Commercio illegale dell'avorio e di altri esemplari di elefante — CoP12 Doc. 34.1**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34.2. Caccia di frodo degli elefanti — CoP12 Doc. 34.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**34.3. Modifica della Ris. Conf. 10.10 (mod.) sul commercio di esemplari di elefante (India e Kenya) — CoP12 Doc. 34.3**

Sintesi: il progetto di modifica propone la creazione di sistemi di informazione destinati ai turisti per metterli al corrente degli obblighi giuridici sull'acquisto di avorio negli Stati dell'area di distribuzione. Il progetto chiede anche che ad ogni riunione il comitato permanente sia informato sullo stato di avanzamento dell'ETIS (sistema di informazioni sul commercio di elefanti).

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità può appoggiare la proposta modificata.

**35. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DI RINOCERONTI — CoP12 Doc. 35**

Sintesi: si tratta di una relazione sull'applicazione — attualmente in corso — della Ris. Conf. 9.14 (mod.) in materia.

Osservazioni: il numero di relazioni presentate dagli Stati dell'area di distribuzione è basso e parecchie delle misure richieste rappresentano semplicemente la prassi corretta da seguire in materia di conservazione. Il segretariato avanza dubbi sull'utilità della risoluzione.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare la revoca della risoluzione, invitando però a precisare che ciò non costituisce un rischio per la conservazione.

**36. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEL CERVO MUSCHIATO — CoP12 Doc. 36**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**37. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELL'ANTILOPE TIBETANA — CoP12 Doc. 37**

Sintesi: si tratta di una relazione sull'applicazione della Ris. Conf. 11.8 in materia.

Osservazioni: si sono verificati buoni progressi in merito. Il segretariato, tuttavia, raccomanda che vengano introdotte modifiche di modesta entità, così da escludere quelli che sono semplicemente obblighi generici prescritti dalla CITES e da circoscrivere i contenuti alle questioni che riguardano in maniera particolare la specie.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare le modifiche.

**38. COMMERCIO CONTROLLATO DI ESEMPLARI DI CETACEI NUMEROSI (GIAPPONE) — CoP12 Doc. 38**

Sintesi: il progetto di risoluzione chiede la revoca della Ris. Conf. 11.4.

Osservazioni: il punto in questione va analizzato tenendo conto contemporaneamente del punto 16, lettera d), punto i) dell'ordine del giorno. Le controversie sorte in merito all'efficacia della commissione baleniera internazionale andrebbero risolte in una sede diversa dalla CITES. Dopo l'adozione della Ris. Conf. 11.4 non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione.

Conclusioni: la Comunità deve tentare di far ritirare il progetto di risoluzione e quello legato al punto 16, lettera d), punto i).

**39. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DI TARTARUGHE D'ACQUA DOLCE E TESTUGGINI — CoP12 Doc. 39**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**40. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLA MALACOCHERSUS TORNIERI (KENYA) — CoP12 Doc. 40**

Sintesi: il progetto di risoluzione fissa obblighi più rigorosi per l'allevamento della specie.

Osservazioni: una risoluzione su questo tema è superflua e il progetto presentato si basa su dati non aggiornati.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare la ricerca di altri mezzi per raggiungere l'obiettivo perseguito, come ad esempio il ricorso al processo sul commercio significativo (significant trade).

**41. CONSERVAZIONE DEGLI SQUALI**

**41.1. Conservazione e gestione degli squali (Australia) — CoP12 Doc. 41.1**

**41.2. Conservazione e commercio degli squali (Ecuador) — CoP12 Doc. 41.2**

Sintesi: entrambi i progetti di risoluzione affrontano il problema della mancanza di progressi nell'attuazione del piano di azione internazionale (IPOA) «Squali» della FAO.

Osservazioni: il documento australiano è più dettagliato, ma contiene alcune espressioni che potrebbero essere interpretate come una provocazione. Il documento dell'Ecuador è più equilibrato nel presentare il problema.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il documento dell'Ecuador, eventualmente con alcune modifiche.

**42. CONSERVAZIONE DELLO STORIONE ED ETICHETTATURA DEL CAVIALE**

**42.1. Attuazione della Ris. Conf. 10.12 (mod.) sulla conservazione degli storioni — CoP12 Doc. 42.1**

**42.2. Consolidazione delle risoluzioni riguardanti gli storioni e il commercio del caviale — CoP12 Doc. 42.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**43. CONSERVAZIONE DEI CAVALLUCCI MARINI ED ALTRI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA DELLE SIGNATIDAE — CoP12 Doc. 43**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**44. CONSERVAZIONE E COMMERCIO DELLE SPECIE DISSOSTICHUS (AUSTRALIA) — CoP12 Doc. 44**

Sintesi: obiettivo del progetto di risoluzione è completare la proposta di inserire tali specie nell'elenco, facendo sì che la documentazione della CCAMLR sia conforme ai requisiti normativi necessari per l'inserimento e invitando le Parti a consultare il segretariato della CCAMLR prima di rilasciare un certificato di introduzione dal mare.

Osservazioni: il progetto di risoluzione va preso in considerazione alla luce della posizione comunitaria sulla proposta di inserimento. L'inserimento nell'elenco CITES è efficace solo se associato (ad esempio con un'annotazione o una risoluzione di accompagnamento) a una condizione per cui le Parti della CITES che praticano il commercio del *Dissostichus* sono tenute ad attuare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR per dimostrare l'assenza di effetti negativi, come impone la CITES. In caso contrario, il progetto di risoluzione contenuto nel documento 16.1, eventualmente modificato, resta l'opzione migliore.

Conclusioni: la Comunità non può appoggiare il progetto di risoluzione e la proposta di inserimento nell'elenco a meno che non vengano modificati in maniera da rispettare la condizione di cui sopra.

**45. COMMERCIO DELLE OLOTURIE DELLE FAMIGLIE HOLOTHURIDAE E STICHOPODIDAE (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 45**

Sintesi: il documento espone i problemi legati alla conservazione e alla gestione sostenibile delle specie in questione.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità prenda atto del documento.

**46. SITUAZIONE BIOLOGICA E COMMERCIALE DELL'HARPAGOPHYTUM — CoP12 Doc. 46**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**47. CONSERVAZIONE DELLA SWIETENIA MACROPHYLLA: RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO «MOGANO» — CoP12 Doc. 47**

Sintesi: la relazione presenta una serie di raccomandazioni destinate soprattutto agli Stati dell'area di distribuzione.

Osservazioni: le raccomandazioni presentano alcuni requisiti di applicazione di modesta entità per i paesi importatori. Lo strumento migliore per trattare i problemi legati al commercio del mogano è tuttavia quello dell'inserimento nell'appendice II.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare le raccomandazioni, sollecitando al tempo stesso l'inserimento nell'elenco dell'appendice II.

**48. ATTUAZIONE DELLA RIS. CONF. 8.9 (MOD.) SUL COMMERCIO DEGLI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'APPENDICE II PRELEVATI DALL'AMBIENTE NATURALE**

**48.1. Modifica della Ris. Conf. 8.9 (mod.) — CoP12 Doc. 48.1**

Sintesi: Nonostante al 31 luglio 2002 non fosse disponibile alcun documento su questo punto dell'ordine del giorno, si prevede che il contenuto consisterà in un nuovo progetto di risoluzione volto a rendere più semplice, flessibile e trasparente il processo relativo al commercio significativo.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare le misure volte a migliorare la trasparenza e l'efficacia del processo relativo al commercio significativo.

**48.2. Saiga tatarica: sintesi del seminario CITES svoltosi in Calmucchia nel maggio 2002 e presentazione del progetto del piano di azione a favore della conservazione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 48.2**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**49. QUOTE ALL'ESPORTAZIONE FISSATE A LIVELLO NAZIONALE PER LE SPECIE DELL'APPENDICE II: BASE SCIENTIFICA PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 49**

Sintesi: si tratta di un documento di discussione sulle difficoltà sorte nell'utilizzare il sistema delle quote.

Osservazioni: —

Conclusioni: la Comunità deve accogliere con favore il documento e presentare propri commenti integrativi.

**Questioni legate al controllo del commercio e alla marcatura**

**50. GESTIONE DELLE QUOTE ALL'ESPORTAZIONE**

**50.1. Migliore gestione delle quote annue all'esportazione e modifica dell'allegato I della Ris. Conf. 10.2 (mod.) relativo alle autorizzazioni e ai certificati (Germania) — CoP12 Doc. 50.1**

Sintesi: obiettivo del progetto di risoluzione presentato dalla Germania su richiesta della Comunità europea è migliorare la trasparenza delle norme sulle quote di esportazione.

Osservazioni: il progetto di risoluzione tratta di una serie di problemi legati alle norme vigenti, come la notifica tardiva delle quote, il riporto delle porzioni di quota non utilizzate durante l'anno precedente, ecc.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il progetto di risoluzione.

**50.2. Applicazione e monitoraggio delle quote d'esportazione fissate a livello nazionale per le specie dell'appendice II della convenzione (Stati Uniti d'America) — CoP12 Doc. 50.2**

Sintesi: il progetto di decisione mira a costituire un gruppo di lavoro «intersessioni» sull'argomento.

Osservazioni: il progetto di risoluzione contenuto nel documento 50.1 tratta già del problema ed elimina la necessità di creare un gruppo di lavoro.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il ritiro del progetto di decisione.

**51. COMMERCIO DI CAMPIONI BIOLOGICI SENSIBILI AL FATTORE TEMPO — CoP12 Doc. 51**

Sintesi: il documento relativo a questo punto non è ancora disponibile, ma secondo le informazioni conterrà proposte per accelerare la circolazione dei campioni che non comportano problemi per la conservazione.

Osservazioni: gli Stati membri avevano già lavorato sull'argomento in preparazione della CoP, ma è sì è deciso di attendere le proposte del segretariato.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare le misure volte a ridurre l'onere amministrativo riguardante i campioni sensibili.

**52. CIRCOLAZIONE DI RACCOLTE DI CAMPIONI**

**52.1. Circolazione di campioni di pelli di rettili e altri prodotti affini — CoP12 Doc. 52.1**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**52.2. Impiego di certificati per la circolazione di raccolte di campioni dotati di carnet TIR o ATA e costituiti di parti o di derivati di specie comprese nelle appendici II e III (Italia e Svizzera) — CoP12 Doc. 52.2**

Sintesi: il progetto di risoluzione, presentato dall'Italia (su richiesta della Comunità europea) e dalla Svizzera, tratta degli esemplari che fanno parte di mostre itineranti.

Osservazioni: l'impiego di ATA o TIR può semplificare le procedure richieste per la circolazione di questo genere di esemplari e ridurre il rischio di frodi. Le disposizioni delle relative convenzioni dovranno però subire modifiche.

Conclusioni: la Comunità deve appoggiare il progetto di risoluzione.

### 53. REGIMI COMMERCIALI RIGUARDANTI LE SPECIE DI PIANTE DA LEGNAME — CoP12 Doc. 53

Sintesi: si tratta di una relazione su una decisione presa durante la CoP11, con cui si chiedeva al segretariato di verificare l'utilità di alcune tecniche di silvicoltura in rapporto alle norme CITES sull'allevamento, la propagazione artificiale e le quote relative alle specie di piante da legname.

Osservazioni: il comitato «Piante» sta attualmente riesaminando, sulla base del lavoro svolto dal segretariato, l'uso dei codici di origine per le specie di piante da legname.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e appoggiare la revoca della decisione in questione.

### Deroghe e disposizioni speciali in tema di commercio

#### 54. EFFETTI PERSONALI

##### 54.1. Commercio di effetti personali — CoP12 Doc. 54.1

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

##### 54.2. Effetti personali di pelle di coccodrillo (Venezuela) — CoP12 Doc. 54.2

Sintesi: il progetto di risoluzione prevede una deroga per gli effetti personali, fino ad un massimo di otto articoli di pelle di coccodrillo dell'appendice II o delle specie allevate in cattività dell'appendice I.

Osservazioni: è necessario verificare che non esistano scappatoie, ma in linea di principio non vi è alcuna obiezione. Le proposte simili relative ad altri gruppi di specie che vengano eventualmente presentate in futuro dovrebbero essere esaminate in base alla loro validità individuale.

Conclusioni: la Comunità potrebbe appoggiare un progetto di risoluzione modificato.

#### 55. OPERAZIONI DI ALLEVAMENTO DI ESEMPLARI DI SPECIE DELL'APPENDICE I IN CATTIVITÀ A SCOPI COMMERCIALI

##### 55.1. Modifica della Ris. Conf. 8.15 e della Ris. Conf. 11.14 sugli orientamenti per l'istituzione di una procedura di registrazione e di monitoraggio delle operazioni di allevamento di esemplari di specie dell'appendice I in cattività a scopi commerciali — CoP12 Doc. 55.1

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

##### 55.2. Domande per la registrazione delle operazioni di allevamento di esemplari di specie dell'appendice I in cattività a scopi commerciali — CoP12 Doc. 55.2

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 56. PRESTITI, DONAZIONI E SCAMBI DI NATURA NON COMMERCIALE DI ESEMPLARI DA ERBARIO E DA MUSEO (STATI UNITI D'AMERICA) — CoP12 Doc. 56

Sintesi: si tratta di un documento di discussione sulle difficoltà sorte nell'applicare la deroga.

Osservazioni: molti organismi scientifici nella Comunità si servono della deroga, ma altre Parti hanno avuto problemi dovuti all'applicazione non uniforme.

Conclusioni: la Comunità deve prendere atto del contenuto del documento e scambiare informazioni con le altre Parti in merito ai problemi sorti nell'applicazione della deroga.

#### 57. MOSTRE ITINERANTI DI ANIMALI VIVI (FEDERAZIONE RUSSA) — CoP12 Doc. 57

Sintesi: il progetto di risoluzione mira ad estendere le attuali disposizioni (contenute nella Ris. Conf. 8.16) a tutti gli animali vivi delle mostre itineranti, non limitandola agli esemplari preconvensione e a quelli allevati in cattività come avviene attualmente.

Osservazioni: il nocciolo della questione è l'uso a fini commerciali di esemplari della prima generazione nata in cattività, appartenenti alle specie dell'appendice I (in particolare gli elefanti indiani). Il progetto non prevede un meccanismo che eviti di mettere a rischio le disposizioni sull'allevamento in cattività e sulle transazioni commerciali che riguardano le specie in questione.

Conclusioni: non è opportuno che la Comunità appoggi il progetto di risoluzione.

### Modifica delle appendici

#### 58. CRITERI PER LA MODIFICA DELLE APPENDICI I E II — CoP12 Doc. 58

Sintesi: secondo le informazioni disponibili, alle Parti verrà chiesto di accettare o meno un testo redatto dal gruppo di lavoro a maggioranza o di accogliere il parere del presidente del comitato «Piante», che ritiene siano necessarie ulteriori discussioni in merito.

Osservazioni: malgrado il progetto di testo preparato dal gruppo di lavoro costituisca un successo notevole, si tratta di un argomento di una certa delicatezza, a cui andrebbe dedicato ulteriore lavoro se si ricerca un consenso più vasto.

Conclusioni: è opportuno che la Comunità sostenga l'adozione di una decisione da parte della conferenza, con cui si proroghi e si chiarisca il mandato del gruppo di lavoro e si chieda di proseguire l'attività conformemente all'attuale progetto.

#### 59. MODIFICA DELLE APPENDICI IN MERITO ALLE POPOLAZIONI — CoP12 Doc. 59

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

#### 60. ANNOTAZIONI RIGUARDANTI LE PIANTE MEDICINALI NELLE APPENDICI — CoP12 Doc. 60

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

### Altri temi e questioni

#### 61. COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER ANALIZZARE GLI ASPETTI PERTINENTI DELL'APPLICAZIONE DELLA CITES ALLE SPECIE MARINE (CILE) — CoP12 Doc. 61

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a costituire un gruppo di lavoro su questioni relative alle specie marine.

Osservazioni: il contenuto della proposta coincide in misura notevole con il mandato del gruppo di lavoro «Criteri».

Conclusioni: la Comunità dovrebbe appoggiare una richiesta al gruppo di lavoro «Criteri» affinché si occupi di tali argomenti.

**62. SELVAGGINA — CoP12 Doc. 62**

Sintesi: si tratta di una relazione sulle attività del gruppo di lavoro «Selvaggina».

Osservazioni: la relazione conclude che il gruppo ha svolto un ruolo fondamentale nel migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i paesi coinvolti nel commercio della selvaggina e raccomanda che venga mantenuto in attività fino alla CoP13, con finanziamenti esterni.

Conclusioni: la Comunità deve prendere debita nota della relazione e sostenere una proroga del mandato del gruppo, assicurandosi però che si occupi dell'argomento in stretta collaborazione con il gruppo di collegamento della convenzione sulla diversità biologica (CBD).

**63. IL SALVATAGGIO DALLE ZONE DI GUERRA DELLE SCIMMIE ANTROPOMORFE DIPENDENTI (KENYA) — CoP12 Doc. 63**

Sintesi: il progetto di risoluzione mira a creare una deroga all'obbligo di autorizzazione, in presenza di determinate circostanze.

Osservazioni: il problema trattato non riguarda esclusivamente le scimmie antropomorfe; sarebbe opportuno quindi occuparsi anche della situazione di altri animali dipendenti.

Conclusioni: la Comunità è favorevole all'obiettivo del progetto di risoluzione, ma ritiene che i principi su cui si fonda la proposta andrebbero chiariti.

**64. COMMERCIO DI MEDICINALI TRADIZIONALI — CoP12 Doc. 64**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: —

**65. MATERIALE INFORMATIVO — CoP12 Doc. 65**

Sintesi: si tratta di una relazione del segretariato sull'attuazione della decisione 11.131 in merito.

Osservazioni: —

Conclusioni: è opportuno che la Comunità prenda atto della relazione.

## CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE APPENDICI I E II

**66. PROPOSTE DI MODIFICA DELLE APPENDICI I E II — CoP12 Doc. 66**

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.1	Tutta la fauna interessata Modifica l'annotazione 607 come segue: Non sono soggetti alle disposizioni della convenzione: a) DNA di sintesi che non contenga alcuna parte dell'originale; b) urine e feci; c) medicine ed altri prodotti farmaceutici di sintesi, come i vaccini, che non contengano alcuna parte del materiale genetico originario dal quale sono stati ricavati; e d) fossili		CH	La proposta ridurrà il carico amministrativo senza effetti evidenti sulla conservazione.  Il paragrafo c) è sostituito dal testo seguente:  «medicine ed altri prodotti farmaceutici, in particolare i vaccini, prodotti con cellule mantenute sinteticamente»	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.2	<p>Agapornis spp., Platycerus spp., Barnardius spp., Cyanorhampus auriceps, C. novaezelandiae, Psittacula eupatria, P. krameri and Padda oryzivora</p> <p>Annotare con il testo seguente:</p> <p>Le varietà di colore prodotte dall'allevamento in cattività sono considerate forme addomestiche e quindi non soggette alle disposizioni della convenzione</p>		CH	Viene appoggiata in linea di principio ma l'annotazione dovrebbe diventare efficace solo quando saranno disponibili guide di identificazione	+	
12.3	Tursiops truncatus ponticus	II — I	GE	L'inserimento CITES è appoggiato da ACCOBAMS. Nella sua attuale formulazione la proposta manca di dati sufficienti per essere abbastanza persuasiva, ma si potrà prendere in considerazione l'inserimento in tempi successivi se verranno forniti ulteriori dati		
12.4	<p>Balaenoptera acutorostrata (popolazione dell'emisfero settentrionale, a esclusione del Mar Giallo, del Mar Cinese Orientale e del Mare del Giappone). Occorre inserire nell'allegato 4 la seguente annotazione:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere il commercio tra le Parti che sono anche firmatarie della convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena e che sono dotate di un sistema efficace di registrazione del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni dagli altri Stati. Al fine di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture, saranno applicate le seguenti misure supplementari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della CITES, qualsiasi scambio commerciale è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4;</li> <li>2) calcolo di una soglia di sicurezza per le catture, mediante la nuova procedura di gestione (Revised Management Procedure — RMP) della commissione baleniera internazionale (IWC);</li> <li>3) determinazione di quote all'esportazione, con lo scopo di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture;</li> <li>4) indicazione sui documenti commerciali del numero di animali coinvolti, quando le merci trasportate sono unicamente parti di animali, e monitoraggio del DNA sulle importazioni per verificare tale numero;</li> <li>5) applicazione della normativa nazionale per garantire che gli animali importati sono stati catturati legalmente; e</li> <li>6) registri del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni, nonché obbligo di corredare tutte le importazioni di profili DNA certificati</li> </ol>	I — II	JP	Alcuni dati della proposta sono di dubbia validità. La proposta è inoltre incompatibile con la Ris. Conf. 11.4		-

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.5	<p>Balaenoptera edeni (popolazione del Pacifico nordorientale). Occorre inserire nell'allegato 4 la seguente annotazione:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere il commercio tra le Parti che sono anche firmatarie della convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena e che sono dotate di un sistema efficace di registrazione del DNA per monitorare le catture, le introduzioni dal mare e le importazioni dagli altri Stati. Al fine di garantire che il commercio non provochi il superamento dei limiti alle catture, saranno applicate le seguenti misure supplementari:</p> <p>a) fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, della CITES, qualsiasi scambio commerciale è soggetto alle disposizioni dell'articolo 4, e</p> <p>b) calcolo di una soglia di sicurezza per le catture, mediante la nuova procedura di gestione (Revised Management Procedure — RMP) della commissione baleniera internazionale (IWC)</p>	I — II	JP	Alcuni dati della proposta sono di dubbia validità. La proposta è inoltre incompatibile con la Ris. Conf. 11.4		-
12.6	<p>Loxodonta africana (pop. BW)</p> <p>Mantenimento della popolazione del BW nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione del BW come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione del BW:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a scopo commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili (come stabilito dalla normativa nazionale del paese di importazione);</p> <p>c) il commercio di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario del BW di proprietà del governo del BW a fini commerciali unicamente con partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale non superiore a 20 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 4 000 kg dall'anno 2005 in poi;</p> <p>d) il commercio di pelli;</p> <p>e) il commercio di articoli in pelle a scopo non commerciale e</p> <p>f) il commercio di sculture in avorio a scopo non commerciale</p>	II — II	BW	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 20 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 4 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio di pelli è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione del BW, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.7	<p>Loxodonta africana (pop. NA)</p> <p>Mantenimento della popolazione della NA nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione della NA come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione della NA:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a scopo non commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili (come stabilito dalla normativa nazionale del paese di importazione);</p> <p>c) il commercio di pelli;</p> <p>d) il commercio di articoli in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale e</p> <p>e) il commercio di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario della NA di proprietà del governo della Repubblica della NA, con partner commerciali per i quali il segretariato CITES abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato dalla NA non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (mod.) relativamente alla lavorazione e al commercio interni. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale non superiore a 10 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 2 000 kg dall'anno 2005 in poi</p>	II — II	NA	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 10 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 2 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio di pelli è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di articoli in pelle e sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione della NA, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.8	<p>Loxodonta africana (pop. ZA)</p> <p>Mantenimento della popolazione del Sudafrica nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione africana del Sudafrica come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione del Sudafrica:</p> <p>a) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>b) il commercio di animali vivi a fini di reintroduzione in aree protette come ufficialmente previsto dalla normativa del paese d'importazione;</p> <p>c) il commercio di pelli e di articoli in pelle;</p> <p>d) il commercio di avorio grezzo di zanne intere di ogni dimensione e di parti tagliate di avorio, di lunghezza pari o superiore ai 20 cm o di peso superiore a un kg, di proprietà governativa e provenienti dal Parco nazionale Kruger. Si propone una quantità iniziale di 30 000 kg e in seguito una quota annua di 2 000 kg accumulati annualmente per mortalità annua e prassi di gestione.</p> <p>Tutti gli altri esemplari vanno considerati come esemplari appartenenti a specie dell'appendice I e il relativo commercio deve essere disciplinato di conseguenza</p>	II — II	ZA	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <p>— vendita iniziale di 30 tonnellate di avorio grezzo;</p> <p>— esportazione annua di 4 tonnellate di avorio grezzo verso una qualsiasi delle parti.</p> <p>Malgrado non sia certo il verificarsi di un effetto sulla conservazione del Sudafrica, occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La posizione della Comunità dipenderà dalle indagini sui rischi di bracconaggio dovuti a qualsiasi vendita di avorio</p>		
12.9	<p>Loxodonta africana (pop. ZM)</p> <p>Trasferimento della popolazione dello Zambia dall'appendice I all'appendice II al fine di consentire:</p> <p>a) il commercio di avorio grezzo nell'ambito di una quota di 17 tonnellate di zanne intere di proprietà della Zambia Wildlife Authority (ZAWA), ottenute da operazioni di gestione e</p> <p>b) la vendita di capi vivi, in circostanze speciali</p>	I — II	ZM	<p>Lo ZM chiede per la prima volta la declassazione e l'autorizzazione a vendere avorio.</p> <p>Dall'annotazione non risulta chiaro se la vendita sia una tantum o annua.</p> <p>Occorre tener conto degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. Esistono le condizioni per prendere in considerazione una declassazione, ma le proposte sulla vendita dell'avorio sono formulate in maniera troppo vaga. La Comunità deve pertanto opporsi a qualsiasi vendita a meno che non venga chiarito oltre ogni dubbio che non aumenterà il rischio di bracconaggio</p>		-

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.10	<p>Loxodonta africana (pop. ZW)</p> <p>Mantenimento della popolazione dello ZW nell'appendice II, modificando l'annotazione 604 sulla popolazione dello ZW come segue:</p> <p>Al fine esclusivo di permettere nel caso della popolazione dello ZW:</p> <p>a) il commercio a scopo commerciale di scorte registrate di avorio grezzo (zanne intere e parti) originario dello ZW di proprietà del governo della Repubblica dello ZW, con partner commerciali per i quali il segretariato CITES abbia accertato l'esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l'avorio importato dallo ZW non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf. 10.10 (mod.) relativamente alla lavorazione e al commercio interni. Non sarà consentito il commercio internazionale di avorio fino a 18 mesi dopo l'adozione della proposta (maggio 2004). Dopo tale data potrà essere immessa in commercio una quantità iniziale una tantum non superiore a 10 000 kg di avorio, seguita da quote annue all'esportazione non superiori a 5 000 kg di avorio;</p> <p>b) il commercio di trofei di caccia a scopo non commerciale;</p> <p>c) il commercio di animali vivi a scopo non commerciale verso destinazioni adeguate e accettabili;</p> <p>d) il commercio di pelli e articoli in pelle e</p> <p>e) il commercio di sculture in avorio a scopo non commerciale</p>	II — II	ZW	<p>Cambiamento netto rispetto alle circostanze attuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— vendita iniziale di 10 tonnellate di avorio grezzo a partire dal maggio 2004;</li> <li>— esportazione annua di 5 tonnellate di avorio grezzo verso partner commerciali autorizzati dalla CITES che non ne effettuino la riesportazione;</li> <li>— il commercio delle pelli e degli articoli in pelle è consentito;</li> <li>— la riesportazione di animali vivi esportati viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la riesportazione di trofei di caccia viene consentita a scopo non commerciale;</li> <li>— la (ri-) esportazione di sculture in avorio è consentita a scopo non commerciale.</li> </ul> <p>Occorre tener conto dell'attuale situazione in ZW, degli effetti più ampi di una vendita del genere, nonché dell'attuale stato di MIKE e di altre salvaguardie. La Comunità deve pertanto opporsi a qualsiasi vendita a meno che non venga chiarito oltre ogni dubbio che non aumenterà il rischio di bracconaggio</p>		-
12.11	Loxodonta africana (popolazioni appendici II)	II — I	IN/KE	Non esistono prove scientifiche a favore dell'inserimento delle popolazioni di elefanti dell'Africa meridionale nell'appendice I. L'affermazione secondo cui l'inserimento nell'appendice II ha «probabilmente portato a un aumento del commercio» non è confermata da prove allegate		-
12.12	<p>Vicugna vicugna (popolazione AR)</p> <p>Trasferimento della popolazione della provincia di Catamarca dall'appendice I all'appendice II, al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti realizzati con lana tosata da vigogne vive, di tessuti, di articoli fabbricati con tali tessuti e di altri prodotti artigianali che portino il marchio «VICUÑA — ARGENTINA»</p>	I — II	AR	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.13	Vicugna vicugna Trasferimento delle popolazioni della Bolivia dall'appendice I all'appendice II, conformemente con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) della convenzione, al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di prodotti realizzati con lana tosata da vigogne vive e che portino il marchio «VICUÑA — BOLIVIA»	I — II	BO	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	
12.14	Vicugna vicugna Trasferimento della popolazione della Primera Región del Cile dall'appendice I all'appendice II, mediante la modifica delle annotazioni - 106 e + 211	I — II	CL	Proroga dell'attuale declassazione; nessun effetto evidente sulla conservazione	+	
12.15	Rhea pennata pennata (pop. CL)	I — II	CL	La proposta segue quella presentata dall'AR alla CoP 11, appoggiata dalla Comunità. La proposta, tuttavia, riguarda principalmente le popolazioni allevate in cattività, per le quali non è necessario l'inserimento nell'appendice II. Il CL potrebbe sostenere la registrazione delle operazioni di allevamento in cattività, malgrado sia difficile per i piccoli allevatori. Occorre prendere in considerazione che ciò darà origine ad inserimenti separati e di conseguenza al rischio di inserimento fraudolento di parti e di prodotti derivati da altre sottospecie		
12.16	Amazona auropalliata	II — I	CR	La distruzione dell'habitat è probabilmente la causa della riduzione della specie e non tanto il commercio internazionale, che è di volume molto inferiore al commercio interno. I dati presentati sulla popolazione sono lacunosi. La proposta contiene anche problemi di tassonomia e di identificazione. Occorre tener conto anche dei pareri degli altri Stati dell'area di distribuzione. Sarebbe possibile appoggiare la proposta se la totalità o la maggioranza di tali Stati facesse altrettanto		
12.17	Amazona oratrix	II — I	MX	Presenta gli stessi problemi dell'Amazona auropalliata, ma in questo caso la maggior parte della popolazione si trova in Messico. Occorre tener conto anche dei pareri degli altri Stati dell'area di distribuzione	+	
12.18	Ara couloni	II — I	DE (EU)	La DE ha sollecitato l'elaborazione della proposta prima della CoP	+	
12.19	Poicephalus robustus (pop. ZA)	II — I	ZA	La minaccia principale è la distruzione dell'habitat e l'inserimento nell'appendice I non ne rappresenterebbe la soluzione; potrebbero sorgere problemi di applicazione		-
12.20	Platysternum megacephalum	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.21	Annamemys annamensis	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.22	<i>Heosemys</i> spp.	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata, a condizione che venga chiarita la tassonomia dell' <i>Heosemys sylvatica</i> . È possibile che si renda necessaria una modifica per inserire le singole specie	+	
12.23	<i>Hieremys annandalii</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.24	<i>Kachuga</i> spp. (tranne <i>K. tecta</i> )	0 — II	IN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata, a condizione che vengano inseriti chiarimenti sulla tassonomia di specie che appaiono già nell'appendice II	+	
12.25	<i>Leucocephalon yuwonoi</i>	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.26	<i>Mauremys mutica</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.27	<i>Orlita borneensis</i>	0 — II	CN/DE (EU)	Sostenuta dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.28	<i>Pyxidea mouhotii</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.29	<i>Siebenrockiella crassicolis</i>	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.30	<i>Eretmochelys imbricata</i> (pop. Nordamericana) (Quota zero W)  Al fine esclusivo di permettere al governo di Cuba di esportare la sua riserva di gusci (7 800 kg), accumulati legalmente tra il 1993 e il 2002 nel quadro del programma di conservazione e di gestione, viene inserita la seguente annotazione:  a) l'esportazione non avrà luogo finché il segretariato della CITES non avrà verificato, entro 12 mesi dalla decisione, che il paese importatore dispone di adeguate misure di controllo del commercio interno e che non ne effettuerà la riesportazione, e finché il comitato permanente della CITES non avrà accettato la verifica e  b) la popolazione selvatica presente nelle acque cubane continuerà ad essere gestita come una specie dell'appendice I.  In conformità con l'articolo 1 bis della convenzione, la popolazione per la quale è chiesto il trasferimento è definita come il segmento della popolazione regionale caraibica presente all'interno dei limiti geografici delle acque cubane, che si trova sotto la giurisdizione della Repubblica di Cuba e che costituisce l'area esclusiva di provenienza dei gusci	I — II	CU	Proposta ritirata il 19.8.2002		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.31	Chitra s.l. spp. (Chitra spp.)	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata. È tuttavia necessario chiarire la posizione sulle specie di Chitra non ancora descritte	+	
12.32	Pelochelys s.l. spp. (P. bibroni and cantorii)	0 — II	CN/US	Proviene dal seminario di Kunming sulle tartarughe. Appoggiata	+	
12.33	Hoplodactylus spp. and Naultinus spp.	0 — II	NZ	Sono necessarie maggiori informazioni a sostegno dell'inserimento nell'appendice II. In alternativa sarebbe possibile l'inserimento nell'appendice III, ma l'inserimento nell'appendice II agevola l'applicazione		
12.34	Cnemidophorus hyperythrus	II — 0	US	Deriva dal riesame periodico delle appendici. Appoggiata	+	
12.35	Rhincodon typus	0 — II	IN/PH	La proposta è ancora basata in gran parte su quanto viene riferito sul declino delle unità catturate nelle singole azioni in talune località; le scarse conoscenze biologiche e dello status della specie rimangono un problema. Nel complesso, tuttavia, i criteri della Ris. Conf. 9.24 appaiono soddisfatti. Il volume del commercio della specie, se confrontato con quello dello squalo elefante, dà adito a dubbi, ma il commercio della carne sembra notevole. Occorre affrontare il problema dell'identificazione dei prodotti nel commercio, in particolare della carne. Sarebbe stato utile procedere a consultazioni con le ORP e a un esame in relazione ai criteri FAO	+	
12.36	Cetorhinus maximus	0 — II	GB (EU)	Conforme ai criteri dell'allegato 2a B della Ris. Conf. 9.24 e ai criteri FAO. La specie è ricercata ed è facilmente identificabile sul mercato internazionale. La proposta contiene adeguate informazioni sulle caratteristiche biologiche, nonché i risultati delle consultazioni con le ORP e dell'esame in relazione ai criteri FAO	+	
12.37	Hippocampus spp.	0 — II	US	Il seminario di Cebu su questo gruppo si è espresso a favore dell'inserimento del genere. Occorre tenere conto della tassonomia, dello status diverso delle varie specie e delle difficoltà di applicazione	+	
12.38	Cheilinus undulatus	0 — II	US	La proposta è in gran parte basata su fatti riferiti, ma la specie è senza dubbio richiesta ed esiste un sostegno qualificato a favore della proposta tra gli Stati dell'area di distribuzione	+	
12.39	Dissostichus spp.	0 — II	AU	La proposta sembra conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24 e si stanno compiendo sforzi notevoli per risolvere le obiezioni della CCAMLR. L'inserimento nell'elenco CITES è efficace solo se associato (ad esempio con un'annotazione o una risoluzione di accompagnamento) a una condizione per cui le Parti della CITES che praticano il commercio del Dissostichus siano tenute ad attuare il sistema di documentazione delle catture (CDS) della CCAMLR per dimostrare l'assenza di effetti negativi		

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.40	<i>Atrophaneura</i> spp.	0 — II	DE (EU)	Appare conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24. Appoggiata	+	
12.41	<i>Papilio</i> spp.	0 — II	DE EU)	Appare conforme ai criteri della Ris. Conf. 9.24. Appoggiata	+	
12.42	<i>Araucaria araucana</i> (tutte le popolazioni)	II — I	AR	Obiettivo della proposta è controllare il commercio illegale di semi. Occorre tuttavia tenere conto del carico amministrativo risultante per le popolazioni non indigene. Segue la posizione comunitaria concordata per voto postale	+	
12.43	Cactaceae (tutti i taxa elencati nell'appendice II)  Modifica come segue l'annotazione 608, che si riferisce agli esemplari riprodotti artificialmente di <i>Gymnocalycium mihanovichii</i> (cultivar) che mancano di clorofilla:  Mutanti cromatici di Cactaceae spp. che mancano di clorofilla, innestati su <i>Harrisia «Jusbertii»</i> , <i>Hylocereus trigonus</i> or <i>Hylocereus undulatus</i>	II — 0	CH	Elimina alcuni cultivar esclusivamente artificiali dall'ambito di applicazione della CITES e riduce l'onere amministrativo. Appoggiata	+	
12.44	Opuntioideae spp.	II — 0	CH	Toglie la protezione CITES a specie estranee invasive. Tuttavia, alcuni taxa sono rari ed esiste notevole opposizione da parte degli Stati dell'area di distribuzione		
12.45	Pereskioideae spp.	II — 0	CH	Facilmente distinguibile da altre Cactaceae e molte specie sono comuni. Solo una specie è presente in commercio in quantità molto elevate ed esclusivamente mediante propagazione artificiale. Occorre tener conto dei pareri degli Stati dell'area di distribuzione	+	
12.46	<i>Sclerocactus nyensis</i>	II — I	US	Esistono dubbi sul taxon e la proposta contiene scarsissimi dati a sostegno. Non è possibile dimostrare la conformità agli aspetti commerciali della Ris. Conf. 9.24		-
12.47	<i>Sclerocactus spinosior</i> spp. <i>blainei</i>	II — I	US	Esistono dubbi sul taxon e la proposta contiene scarsissimi dati a sostegno. Non è possibile dimostrare la conformità agli aspetti commerciali della Ris. Conf. 9.24		-
12.48	<i>Dudleya traskiae</i>	I — II	US	Gli Stati Uniti sono l'unico Stato dell'area di distribuzione e vi è una grande disponibilità di esemplari propagati artificialmente	+	
12.49	<i>Aloe thorncroftii</i>	I — II	ZA	La specie presenta scarsi problemi di conservazione e il Sudafrica è l'unico Stato dell'area di distribuzione	+	
12.50	<i>Swietenia macrophylla</i>	III — II	GT, NI	L'inserimento nell'appendice III non ha protetto adeguatamente la specie. La proposta è ampiamente documentata e merita di essere appoggiata per garantire uno sfruttamento sostenibile	+	

Prop. N.	Taxon/Particolari	Proposta	Proponente	Osservazioni	Orientamento	
					+	-
12.51	<p>Orchidaceae spp.</p> <p>Annotazione delle Orchidaceae nell'appendice II.</p> <p>L'annotazione va formulata esattamente come segue:</p> <p>Agli esemplari propagati artificialmente di ibridi dei generi <i>Cattleya</i>, <i>Cymbidium</i>, <i>Dendrobium</i> (solo dei tipi <i>phalaenopsis</i> e <i>nobile</i>), <i>Oncidium</i>, <i>Phalaenopsis</i> e <i>Vanda</i>, e in particolare i loro ibridi intergenerici, non si applicano le disposizioni della convenzione quando:</p> <p>a) gli esemplari sono commercializzati e trasportati in singoli contenitori (cioè cartoni, scatole o casse) contenenti ciascuno più di 100 piante;</p> <p>b) tutte le piante del contenitore appartengono allo stesso ibrido, senza che vi sia mescolanza di ibridi diversi nello stesso contenitore;</p> <p>c) le piante nel contenitore sono facilmente riconoscibili come esemplari propagati artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità per quanto riguarda dimensioni e stadio di crescita, pulizia, radici intatte e una generale assenza di danni o lesioni attribuibili a piante provenienti dallo stato selvatico;</p> <p>d) le piante non mostrano caratteristiche di provenienza dallo stato selvatico, come lesioni dovute ad insetti o ad altri animali, funghi o alghe sulle foglie, o danni meccanici a radici, foglie o altre parti, provocati dalla raccolta e</p> <p>e) il carico è dotato di documentazione, come una fattura, sottoscritta dal vettore, sulla quale si riporta chiaramente il numero delle piante e si specifica quale dei sei generi esenti costituisca il carico. Le piante che non possiedono chiaramente i requisiti per la deroga devono essere accompagnate dagli opportuni documenti CITES</p>	II — 0	US	<p>Tratta gli ibridi di orchidea propagati artificialmente come «piante da supermercato»: i grossi carichi di prodotto alla rinfusa sono esenti da controlli CITES. Potrebbe ridurre il carico amministrativo ma occorre tener conto del rischio di frode. Le condizioni a)-e) sono probabilmente impossibili da applicare. Sarebbe possibile appoggiare una proposta modificata con l'eliminazione di tali condizioni, escludendo se necessario i generi che contengano specie dell'appendice I. È opportuno ottenere la conferma delle posizioni dei più importanti Stati dell'area di distribuzione delle orchidee</p>		
12.52	<p>Cistanche deserticola</p> <p>Eliminare l'attuale annotazione</p>	II — II	CN	<p>Elimina l'errore relativo alle radici presente nell'attuale annotazione. È tuttavia opportuno mantenere nell'annotazione il riferimento ai prodotti lavorati</p>		
12.53	<p><i>Lewisia maguirei</i></p>	II — 0	US	<p>Cresce solo su terreni di proprietà governativa negli Stati Uniti e gli scambi commerciali sono quasi nulli</p>	+	
12.54	<p><i>Guaiacum</i> spp.</p> <p>L'annotazione va formulata esattamente come segue:</p> <p>Designare tutte le parti e i derivati, in particolare il legno, la corteccia e l'estratto</p>	0 — II	DE (EU)	<p>Il <i>Guaiacum sanctum</i> è già presente negli elenchi CITES ma il legno è difficile da distinguere dalle altre specie di <i>Guaiacum</i>. La proposta è appoggiata dal comitato «Piante»</p>	+	

## CONCLUSIONE DELLA RIUNIONE

**67. FISSAZIONE DELLA DATA E DELLA SEDE DELLA PROSSIMA SESSIONE ORDINARIA DELLA CONFERENZA DELLE PARTI (NESSUN DOCUMENTO)**

Sintesi: al 31 luglio 2002 non era disponibile alcun documento.

Osservazioni: —

Conclusioni: La Comunità sosterrà la candidatura di qualsiasi Stato membro che proponga di ospitare la prossima conferenza e si adopererà affinché non si verifichi che due o più Stati membri entrino in concorrenza a tale riguardo.

**68. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (NESSUN DOCUMENTO)**

---